Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 22 luglio 1952 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1952, n. 894.

Prelevazione di L. 70.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

Relazione del Ministro ad interim per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 70.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le, concerne la prelevazione di L. 70.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero degli affari esteri:

Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . L. 50.000.000

Ministero della marina mercantile:

Spese per il ricovero urgente di materiali occorrenti per la ostruzione retale dei porti di preminente interesse commerciale . . » 20.000.000

L. 70.000.000

L'assegnazione per spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali ha riferimento con sopravvenute inderogabili necessità, di carattere contingente relative all'esistente situazione internazionale, mentre l'altra concernente il ricovero dei materiali occorrenti per l'ostruzione retale dei porti di preminente interesse commerciale, risponde ad urgenti esigenze di carattere conservativo, nelle more del perfezionamento dell'apposito provvedimento ora in corso, per l'organizzazione ed il finanziamento del servizio relativo alle cennate ostruzioni.

Poichè per le assegnazioni suddette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro ad interim *per il tesoro*
PELLA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 9 ottobre 1951, n. 1096, 27 ottobre 1951, n. 1105 e 31 ottobre 1951, n. 1120;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato *ad interim* per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di L. 70.000.000 che si

inscrivono ai sotto indicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 93. Spese riservate, ecc. . L. 50.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. n. 60-*bis* (di nuova istituzione nel titolo II sotto la nuova rubrica « Spese per le capitanerie di porto »). Spese per il ricovero urgente dei materiali occorrenti per la ostruzione retale dei porti di preminente interesse commerciale . . . . L. 20.000.000

Totale . . . L. 70.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 132. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 895.

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei ad accettare un legato.

N. 895. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia nazionale dei Lincei viene autorizzata ad accettare il legato, disposto in suo favore, dal prof. ing. Lonardo Paterna Baldizzi con testamento olografo 2 luglio 1939, aperto e pubblicato dall'avv. Bernardo Chinni, notaio in Roma, il 23 maggio 1942, n. 42070 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 111. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 896.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Vittorio Emanuele II » di Genova ad accettare una donazione.

N. 896. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Vittorio Emanuele II » di Genova, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 20.000 in titoli di Stato, disposta al fine dell'istituzione di un premio di studio intitolato al nome del preside Giuseppe Gamberini.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 121, *foglio n.* 125. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 897.

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad accettare una donazione a favore della Biblioteca universitaria Alessandrina di Roma.

N. 897 Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Ministero della pubblica istruzione viene autorizzato ad accettare, per la Biblioteca universitaria Alessandrina di Roma, la donazione disposta dalla signora Gotelli Angelina vedova Chiovenda con atto pubblico in forma amministrativa del 20 luglio 1951, consistente nella raccolta libraria appartenuta al marito prof. Giuseppe Chiovenda, per un complesso di 7300 unità bibliografiche, di cui 3900 volumi e 3400 opuscoli.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 127. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 898.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « T. Catullo » di Belluno ad accettare una donazione.

N. 898. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « T. Catullo » di Belluno viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 25.000 disposta al fine della istituzione di un premio di studio intitolato al nome di Giammario Bruno.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 126. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1952.

Costituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, e l'art. 3 della legge 1° marzo 1949, n. 76, relativi alla istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta;

Visto il proprio decreto 13 marzo 1950, con il quale è stato provveduto alla costituzione della predetta Giunta per il biennio 1950-1951;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, modificato dalla legge 1° marzo 1949, n. 76, è costituita, sino al 31 dicembre 1953, come segue:

Presidente:

avv. Alberto Aquila, presidente del Tribunale di Aosta.

Membri effettivi:

dott. Giacomo Veglia, consigliere nella prefettura di Torino, designato dal Prefetto di Torino;

avv. Carlo Maina, intendente reggente della Intendenza di finanza di Aosta;

dott. Mario Norat e dott. Cesare Bionaz, designati dal Consiglio della Valle d'Aosta.

Membri supplenti:

dott. Arduino Cascella, giudice del Tribunale di Aosta, designato dal presidente del Tribunale di Aosta;

dott. Vito Mercadante, consigliere nella prefettura di Torino, designato dal Prefetto di Torino;

dott. Giovanni Amabile, vice intendente di finanza, designato dall'intendente di finanza di Aosta;

dott. Benigno Savioz e on. Paolo Alfonso Farinet, designati dal Consiglio della Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1952
Registro Presidenza n. 64, *foglio n.* 197. — FERRARI

(3239)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1952.

Attivazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni del distretto di Bracciano, in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni:

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Bracciano, in provincia di Roma;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° novembre 1952 per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Bracciano, in provincia di Roma.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1952
Registro Finanze n. 15, *foglio n.* 215. — LESEN

(3410)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1952.

Istituzione in Belluno di una sezione del Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1681, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto di istituire a Belluno una sezione dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

Dal 1° giugno 1952, è istituita a Belluno una sezione del Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro di Venezia, con circoscrizione comprendente la provincia di Belluno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 8, *foglio n.* 40. — LA MICELA

(3433)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1952.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 17 febbraio 1910, con il quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Roma;

Visti il decreto luogotenenziale 20 dicembre 1917, regio decreto 5 gennaio 1928 e regio decreto 12 maggio 1939, con i quali vennero rispettivamente approvati il primo, secondo e terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia medesima;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del quarto elenco delle acque pubbliche della provincia di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile per il Tevere e l'Agro Romano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 luglio 1952

Il Ministro: ALDISIO

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Roma

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
153 *bis*	Bacino del fosso Cupino	Tirreno	Bracciano - Cerveteri - Roma	Dalla confluenza del fosso Tavolato col Cecio per km. 1500 a monte compreso la sorgente Regina. Il tratto dalla foce a km. 4500 a monte della confluenza tra i circondari di Roma e Civitavecchia è stato iscritto nell'elenco principale delle acque pubbliche al n. 153.
211 *bis*	Fosso Valle Muta	Casini	Castelnuovo di Porto	Dallo sbocco alle origini in ciascuno dei rami in cui si divide. Sfocia in sinistra del fosso dei Casini all'altezza del km. 12.850 della via Tiberina m. 625 a monte della strada.
344 *bis*	Sorgenti La Nocchia	Fosso di Santa Maria Illuminata	Vivaro Romano	Tutte le manifestazioni sorgive. Sgorga in sinistra del fosso Santa Maria Illuminata in prossimità della strada Vallinfreda Vivaro Romano a circa 800 metri a ovest di Vivaro Romano.
383 *bis*	Collettore sotterraneo Demanio III Zat	Fosso Acqua Acetosa	Guidonia Montecchio	Dalla foce fino alle sorgenti Cardarelle. Raccoglie le acque di scolo dell'aeroporto di Guidonia ed è incrementato dalle sorgenti Cardarelle sgorganti a sud dell'aeroporto stesso.
393	Sorgenti Mola Vecchia	Fosso del Pisciarello	Licenza	Tutte le manifestazioni sorgive. Sfociano in destra del fosso Pisciarello a circa 2 km. a monte dell'abitato di Licenza. Le sorgenti sono attualmente utilizzate per l'approvvigionamento idrico dei comuni di Licenza e Mandela.
467 *ter*	Sorgenti San Leonardo e Sforza Cesarini	Lago di Castel Gandolfo	Albano Castel Gandolfo	Tutte le manifestazioni sorgive. Sfociano dalle pendici est del cràtere vulcanico del lago di Albano. Le sorgenti San Leonardo sono utilizzate per l'approvvigionamento idrico del comune di Castel Gandolfo.
475 *bis*	Fosso Selcetta	Fosso Perna	Roma	Dallo sbocco alle origini. Ha le origini sotto il versante orientale della strada Laurentina al km. 13 circa.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
498 *bis*	Fosso dei Tinozzi e Ca-camele	Fosso del Quinto	Nettuno	Dallo sbocco alle origini. Sbocca in destra del fosso della Mola o del Quinto a circa km. 0,700 a monte dell'abitato di Nettuno.
531 *bis*	Sorgenti La Fota	Fosso Valle della Fota	Carpineto Romano	Tutte le manifestazioni sorgive. Sgorga in sinistra del fosso della Fota a circa km. 7 a monte della confluenza tra il fosso della Fota e il fosso della Valle.

Roma, addì 3 luglio 1952

Il Ministro: ALDISIO

(3244)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 3 luglio 1952.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e vendita della specialità medicinale denominata « Peptonar » della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia).

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerato che la specialità medicinale denominata « Peptonar » della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), trovasi in commercio ai sensi dell'art. 14 della legge 9 gennaio 1927, n. 58;

Vista la lettera dell'Istituto superiore di sanità pubblica in data 25 maggio 1951, n. 4751 Ch. 6, il quale avendo dietro richiesta di questo Alto Commissariato analizzato il prodotto di cui sopra, ha riferito che la composizione della specialità è risultata non corrispondente a quella dichiarata;

Considerato che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita della specialità medicinale denominata « Peptonar » della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), già in commercio ai sensi dell'art. 14 della legge 26 gennaio 1927, n. 58.

I Prefetti della Repubblica sono incaricati dell'osservanza del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive Provincie e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo del Prefetto di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3498)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 3 luglio 1952.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e vendita della specialità medicinale denominata « Bonavit C » della ditta Bonavia e Negri, con sede in Bologna.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerato che la specialità medicinale denominata « Bonavit C » della ditta Bonavia e Negri, con sede in Bologna, trovasi in commercio ai sensi dell'art. 14 della legge 9 gennaio 1927, n. 58;

Vista la lettera dell'Istituto superiore di sanità pubblica in data 9 maggio 1952, n. 5156 Bi 3, il quale avendo dietro richiesta di questo Alto Commissariato analizzato il prodotto di cui sopra, ha riferito che la composizione della specialità è risultata non corrispondente a quella dichiarata;

Considerato che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita della specialità medicinale denominata « Bonavit C » della ditta Bonavia e Negri, con sede in Bologna, già in commercio ai sensi dell'art. 14 della legge 26 gennaio 1927, n. 58.

I Prefetti della Repubblica sono incaricati dell'osservanza del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive Provincie e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo del Prefetto di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3500)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Silvio Biancotto di Cornelio, nato a Saluzzo, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Torino nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(3418)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 279, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ausonia (Frosinone) di un mutuo di L. 2.317.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3355)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 262, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sora (Frosinone) di un mutuo di L. 1.334.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3359)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 268, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Fivizzano (Massa Carrara) di un mutuo di L. 5.167.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3369)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Recco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 271, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Recco (Genova) di un mutuo di L. 1.907.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3370)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 1° febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 318, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Vallemaio (Frosinone) di un mutuo di L. 1.917.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3373)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 274, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Paola (Cosenza) di un mutuo di L. 12.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3376)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 272, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Rogliano (Cosenza) di un mutuo di L. 3.754.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3378)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 278, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Mercato Saraceno (Forlì) di un mutuo di L. 2.733.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3379)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ceprano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 282, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Ceprano (Frosinone) di un mutuo di L. 900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3381)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pescaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 276, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Pescaglia (Lucca) di un mutuo di L. 1.867.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3367)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Stazzema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 269, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Stazzema (Lucca) di un mutuo di L. 1.240.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3368)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 280, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Minturno (Latina) di un mutuo di L. 1.360.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3366)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1952, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 6 settembre 1950, prodotto dalla Società a responsabilità limitata fratelli Centi avverso il provvedimento 6 gennaio 1950, n. 23393(44), con il quale il Ministro per i trasporti accordava alla Cooperativa C.A.P.I.T.O. la concessione dell'autolinea per trasporto operai Segni-Colleferro (Stabilimento Bombrini-Parodi-Delfino).

(3397)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 luglio 1952

	U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	643,50
» Firenze	624,90	640 —
» Genova	624,92	643 —
» Milano	624,92	642 —
» Napoli	624,90	636 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	642,50
» Torino	624,92	642,50
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,92	643 —

Media dei titoli del 21 luglio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,75
Id. 3,50 % 1902	63,20
Id. 3 % lordo	66,10
Id. 5 % 1935	95,225
Redimibile 3,50 % 1934	72,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,125
Id. 5 % 1936	91,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,70

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 21 luglio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	642,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi speciali per titoli negli Istituti di istruzione artistica, riservati a coloro che in concorsi a posti dello stesso tipo abbiano conseguito l'idoneità.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130;
Vista la lettera del 28 marzo 1952, n. 20092/12106, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire concorsi speciali per titoli negli Istituti d'istruzione artistica, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi speciali per titoli negli Istituti d'istruzione artistica:

1. *Licei artistici*:

Bologna: un posto di professore di disegno geometrico, prospettiva e architettura (classe 4ª gruppo *A*, grado 10°);
Firenze: un posto di professore di ornato disegnato (classe 4ª, gruppo *A*, grado 10°);
Palermo: un posto di professore di figura e ornato modellato (classe 4ª, gruppo *A*, grado 10°);
Torino: un posto di professore di figura disegnata (classe 5ª, gruppo *A*, grado 11°);
Venezia: un posto di professore di figura e ornato modellato (classe 5ª, gruppo *A*, grado 11°).

2. *Istituti d'arte*:

Venezia: un posto di direttore titolare dell'Istituto e dei laboratori (gruppo *A*, grado 6°);
Palermo: un posto di professore di pittura decorativa (gruppo *A*, grado 9°);
Urbino: un posto di professore di incisione (litografia, xilografia, fregi tipografici) (gruppo *A*, grado 10°);
un posto di professore di disegno e figura con elementi di anatomia, di disegno architettonico ed ornamentale e della illustrazione del libro (gruppo *A*, grado 10°);
Sassari: un posto di professore di architettura, proiezioni, teorie delle ombre e disegno relativo (gruppo *A*, grado 10°).

3. *Scuole d'arte di secondo grado*:

Caltagirone: un posto di direttore con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia ceramica (gruppo *A*, grado 7°);
Fano: un posto di professore di decorazione pittorica (gruppo *A*, grado 10°);
Fano: un posto di professore di cultura (italiano, storia, geografia e storia dell'arte) (gruppo *A*, grado 10°);
Macerata: un posto di professore di disegno geometrico, a mano libera e architettonico (gruppo *A*, grado 10°);
Ortisei: un posto di professore di disegno ornato, geometrico e figura disegnata (gruppo *A*, grado 10°);
Pesaro: un posto di professore di plastica decorativa con l'obbligo della sottodirezione della sezione della plastica decorativa (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2.

I concorsi sono riservati a coloro che in concorsi a posti dello stesso tipo espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguito la votazione di 11/15, necessaria per la designazione a vincitori del posto messo a concorso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, oppure siano stati inclusi nella terna degli idonei a ricoprire il posto, a norma dell'art. 11 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, o dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081.

Per la partecipazione ai concorsi si prescinde dal limite massimo di età, previsto dalle vigenti norme.

Art. 3.

Le domande di ammissione a ciascun concorso, redatte su carta bollata da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti Div. V) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chi si trovi nella condizione di poter partecipare a più concorsi e intenda esservi ammesso dovrà presentare apposita domanda per ciascuno di essi.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, dalla paternità, del luogo di nascita e del recapito dei medesimi, nonchè la elencazione dei singoli documenti allegati e a quale concorso intendano essere ammessi. Nelle domande stesse dovrà altresì essere dichiarato se gli aspiranti siano stati destituiti o revocati da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40. Esso deve essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risieda da almeno un anno, e in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato della autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per sottufficiali e truppa), in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

h) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole e dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

i) titoli scientifici, didattici e artistici, lavori, ecc., che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito;

l) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione centrale dalla quale dispendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato;

m) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti), dal quale risulti che il concorrente si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 2.

Sono esenti dalla tassa da bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti di caduti di guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per meriti di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi su carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

2) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948 dello Stato maggiore della Marina;

5) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 24,

rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certicato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

7) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

11) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

12) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per meriti di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in bollo da L. 24.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni con l'osservanza delle norme sul bollo. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino redatte su carta da bollo insufficiente o non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi della zona di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

I lavori devono essere spediti a parte in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle Arti - Div. V - Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre i 10 giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di 30 giorni per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I lavori scientifici sono accettati soltanto a stampa.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate con successivi decreti.

Ogni Commissione, effettuata la valutazione proporrà, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudicherà idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito nella nomina si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1952

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1952
Registro n. 30, foglio n. 303

(3426)

Concorsi speciali per titoli negli Istituti di istruzione artistica, riservati a coloro che non abbiano potuto partecipare a concorsi a posti dello stesso tipo per motivi razziali o antifascisti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130;

Vista la lettera 28 marzo 1952, n. 20092/12106, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire concorsi speciali per titoli negli Istituti di istruzione artistica, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi speciali per titoli negli Istituti d'istruzione artistica:

1. *Accademie di belle arti*:

Napoli: un posto di professore di scenografia (classe 1ª, gruppo *A*, grado 7°);

Torino: un posto di professore di decorazione (classe 1ª, gruppo *A*, grado 7°).

2. *Licei artistici*:

Roma: un posto di professore di disegno geometrico, prospettiva e architettura (classe 4ª, gruppo *A*, grado 10°);

Venezia: un posto di professore di figura e ornato modellato (classe 4ª, gruppo *A*, grado 10°).

3. *Istituti d'arte*:

Faenza: un posto di direttore (gruppo *A*, grado 7°);

Firenze: un posto di professore per le arti grafiche con la direzione del laboratorio per la decorazione e rilegatura del libro (acquaforte, xilografia, litografia e rilegatura) (gruppo *A*, grado 9°);

Venezia: un posto di professore di disegno geometrico, proiezioni e prospettiva con l'obbligo della direzione di un laboratorio (gruppo *A*, grado 9°).

4. *Scuole d'arte di 2° grado*:

Cortina d'Ampezzo: un posto di direttore con l'obbligo dell'insegnamento del disegno professionale (gruppo *A*, grado 7°);

Isernia: un posto di professore di decorazione pittorica (gruppo *A*, grado 10°);

Ortisei: un posto di professore di plastica (gruppo *A*, grado 4°).

Art. 2.

Il concorso è riservato a coloro che non abbiano potuto prendere parte a concorsi a posti dello stesso tipo svoltisi prima del 25 luglio 1943, per uno dei seguenti motivi:

1) perchè esclusi con decisione ministeriale, per comportamento contrario al regime fascista, dagli anzidetti concorsi;

2) perchè appartenenti alla razza ebraica;

3) per effetto di condanna penale o di assegnazione al confino di polizia per comportamento contrario al regime fascista;

4) perchè costretti a espatrio, per sottrarsi a persecuzioni politiche;

5) in generale perchè impediti anche di fatto da un provvedimento della autorità governativa in data anteriore al 25 luglio 1943 emanato per qualsiasi causa di indole politica.

Gli interessati devono provare di essersi trovati in una delle condizioni anzi indicate. Per i non iscritti al partito nazionale fascista la prova deve essere data da un atto di carattere ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici del l'Amministrazione scolastica o nelle altre Amministrazioni oppure da testimonianza di almeno tre insegnanti di ruolo che abbiano conoscenza personale e diretta della non appartenenza degli interessati al disciolto partito.

L'Amministrazione ha facoltà di fare al riguardo tutti gli accertamenti che ritenga opportuno. Qualora la prova fornita dagli interessati risulti falsa dopo la nomina, questa sarà revocata salva l'azione penale.

Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti norme.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di un anno. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Art. 3.

Le domande di ammissione a ciascun concorso, redatte su carta bollata da L. 32 firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti Div. V) entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Chi si trovi nella condizione di poter partecipare a più concorsi e intenda esservi ammesso dovrà presentare apposita domanda per ciascuno di essi.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del recapito dei medesimi, nonchè la elencazione dei singoli documenti allegati e a quale concorso intendano essere ammessi. Nelle domande stesse dovrà altresì essere dichiarato se gli aspiranti siano stati destituiti o revocati da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40. Esso deve essere legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, e in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e truppa), in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32, per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva in bollo da L. 24 debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

h) stato di famiglia, in carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole e dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

i) titoli scientifici, didattici e artistici, lavori, ecc., che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito;

l) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato;

m) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla autorità competente, dal quale risulti che il concorrente si trovi nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

2) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948 n. 242, dovranno produrre, a secondo dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

5) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'armi verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

7) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

11) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

12) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gl'insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 e che risultino redatte su carta da bollo insufficiente o non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi della zona di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra, potranno dimostrare il possesso dei requisiti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

I lavori devono essere spediti a parte in imballagio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Div. V Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre i dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di trenta giorni per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano.

Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I lavori scientifici sono accettati soltanto a stampa.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non avere nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate con successivi decreti.

Ogni Commissione, effettuata la valutazione, proporrà, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudicherà idonei a coprire il posto messo in concorso.

A parità di merito, nella nomina si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1952

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1952
Registro n. 30, foglio n. 302

(3427)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a trentasei posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « lingua inglese » nelle scuole di avviamento professionale (classe di concorso Avv. XIV i).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale è stato approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, col quale è stata modificata la tabella A annessa al decreto Presidenziale 14 febbraio 1949, n. 236 sui concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a trentasei posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « lingua inglese » nelle scuole di avviamento professionale (classe di concorso Avv. XIV *i*);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a trentasei posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « lingua inglese » nelle scuole di avviamento professionale (classe di concorso Avv. XIV *i*) indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

N.	Candidato		Punti
1.	Cerutti in Perrini Margherita di Giuseppe	punti	284,50
2.	Favales Anna Maria di Tommaso	»	263,90
3.	Piccirilli Barsalona Colomba di Paolo	»	259,90
4.	Del Vecchio Gaetano di Florindo	»	259,50
5.	Lupano in Barone Noemi fu Donato	»	257 —
6.	Bazzana in Abate Angela fu Antonio	»	256,812
7.	Grieco Maria Celeste di Michele	»	255,40
8.	Morpurgo Maria Grazia in Sacerdoti di Giuseppe	punti	254,83
9.	Giannini in Zecchini Pia fu Gustavo	»	247,50
10.	Boscaino Maria di Francesco Paolo	»	245,50
11.	Zolezzi Maria Giulia fu Giovanni	»	243,50
12.	Serafini in Rocco Rosalia fu Arturo	»	241,90
13.	D'Agostino Giovanni fu Salvatore	»	239,50
14.	Giordano in Isnenghi Liana fu Guido	»	238,16
15.	Chiurazzi Egle fu Salvatore	»	237,75
16.	Cacciatore Giuseppina Amalia fu Sebastiano	»	236,50
17.	Malin Maria Teresa fu Giuseppe in Marongiu	»	235,70
18.	Bellini Maria-Luigia di Giacomo	»	234,40
19.	Sinha Birendra Narayan di Phonidra	»	233,66
20.	Barraja Flora di Edoardo in Serravalli	»	232,75
21.	Ziani Palmira di Giuseppe	»	231,40
22.	Cardinaletti Maria fu Luigi	»	230,50
23.	Di Maria Maria fu Ferdinando	»	230 —
24.	Meiners Claudia fu Fausto	»	230 —
25.	Ghidelli Landolfi Carmen fu Roberto	»	227,80
26.	Brandolini Santoro Ester di Francesco	»	227,50
27.	Magnani Ave Maria di Bernardo	»	227,25
28.	Pappalo Rosaria di Stefano	»	221,50
29.	Navarra Giuseppe fu Giuseppe	»	221,16
30.	Polizzi Aida fu Michele	»	220,65
31.	Criscuolo Adele fu Giovanni	»	219,16
32.	Bigatti Giuseppina fu Carlo	»	219,07
33.	Cenami in Bini Valeria fu Bartolomeo	»	215,60
34.	Rossi in Buonocore Anna fu Enrico	»	215,50
35.	Barese Maria di Natale	»	214,50
36.	Indino Concetta fu Carlo	»	214 —
37.	Bonavia Aleardo fu Giuseppe	»	213,50
38.	Paesano Giuseppe fu Pietro	»	212 —
39.	De Maroni Magda di Marchi	»	212 —
40.	Pisante Giuseppe fu Luigi	»	211,75
41.	Pezzetti Angiola Maria fu Giuseppe	»	211,66
42.	Zappalà Natale fu Vincenzo	»	211,50
43.	Luchini in Presciuttini Alga di Giovanni	»	211,25
44.	Mancini Gino di Ferdinando	»	211 —
45.	Padovan Carolina di Francesco	»	208,83
46.	Galesi Adele fu Vittorio	»	207,83
47.	Volpati Emanuele fu Andrea	»	207,75
48.	Riccio Wanda di Alfredo	»	205,25
49.	Mannucci in Poggesi Elisa fu Arturo	»	204 —
50.	Piccini in Cafisso Laura fu Edgardo	»	201 —
51.	Detti Marietta Emma di Leopoldo	»	200,30
52.	Beghè in Galfano Adele di Gino	»	200,30
53.	Bianconi Irene di Savino	»	199,25
54.	Finardi Gabriele di Alessandro	»	198,91
55.	Bonafini Carla fu Raimondo	»	198,75
56.	Bongiorno Carmela fu Vincenzo	»	198,75
57.	Bottari in Losacco Maria Vittoria di Amerigo	»	198,75
58.	Lasorsa Trippitelli Angiola di Luigi	»	198,66
59.	Oberholtser Matilde fu Paolo Emilio	»	197,50
60.	Feruglio Silvia fu Aldo	»	195,41
61.	Amoroso Giuseppina fu Gustavo	»	195,36
62.	Bambini Lina fu Gilberto	»	194,83
63.	Blengini in Stopelli Clelia fu Giovanni	»	194,50
64.	Ghezzi Miranda di Pasquale	»	194,50
65.	Sereghi Angela fu Pompeo	»	191,23
66.	Scaglione Cajozzo Ignazia fu Saverio	»	190,83
67.	Vetere Dora fu Giuseppe	»	188,16
68.	Cianciulli Bellini Irene fu Liberato	»	187,50
69.	Naglieri Bianca di Ercole	»	185,75
70.	Del Zio Tolomeo fu Benedetto	»	185,30
71.	Chiaverino ved. Tealdi Cesarina fu Fortunato	»	185,10
72.	Gaeta Antonietta fu Enrico	»	185,10
73.	Pasquini Laura fu Giuseppe in Vaimone	»	185 —
74.	Raffaeli in Donzelli Anna fu Carmine	»	184,50
75.	Cirino Evelina fu Giovanni	»	183,76
76.	Fantoli in Orsi Viginia fu Gaudenzio	»	181,73
77.	Zantonelli Annina fu Alfonso	»	181,33
78.	Fioravanti Andreina in Andrea	»	181 —
79.	Denti in Piadeni Maria Clementina di Eugenio	»	180,75
80.	Caselli Rossane di Reberto	»	179 —
81.	De Stefani Maria Adelaide fu Beniamino	»	179 —
82.	Basso De Sanctis Nilde di Vincenzo	»	178,50
83.	Mendis Flora fu Renato	»	178,30
84.	Cocchia in Rinaldi Clelia di Ettore	»	178,125

85. Colucci ved. Carallo Giuseppina fu Alfonso . . . punti 176,89
86. Pandolfi Elda di Vincenzo . . . » 176 —
87. Magnani Maria Luisa di Mario . . » 173,50
88. Trombetta Lucia di Pietro » 172,98
89. Vitagliano in Di Cioia Maria Filomena fu Alfonso . . . » 172,86
90. Scarpati Castiglione Adele fu Tommaso » 172,41
91. Conti Maria fu Cesare » 171,625
92. Santoni in Grondona Margherita di Antonio » 171,50
93. Bellelli in Borrelli Angiolina fu Salvatore » 170,41
94. Baldi Wanda di Matteo » 170,28
95. Brugnoni Cerra Maria Anna di Evaristo » 168,50
96. Tignetti Maria Luisa di Giovanni » 167,25
97. Selefani in Finocchiaro Maria Angelica fu Napoleone » 166,15
98. Marchegiani Angiolina fu Antonio . » 165,50
99. Bedogni Elda di Armando . » 164,83
100. Marseglia Ugo fu Natale » 164,75
101. Ferrante in Greco Maria Pia di Alberto » 164,50
102. Buffardi Moschetti Rosa fu Alessandro . » 164 —
103. Muzzi Elisa fu Tommaso . » 163,75
104. Buzio Emilia fu Carlo . » 161,46
105. Enrico Clara fu Ranieri » 160,75
106. Mauro Serafino di Tommaso Giovanni » 160,25
107. Bellacomba Vittoria fu Luigi . » 160 —
108. Falqui Clara fu Vincenzo . » 159,50
109. Gallo Maria di Ettore . » 159,50
110. Alessano Francesca fu Tommaso » 159,25
111. De Luca Maria Giovanna fu Vincenzo » 158,66
112. Cecchi Caciolli Annamaria di Guido . » 157,75
113. Tucci in Varano Laura fu Aristide . » 157,66
114. Boretti Ubaldina fu Zenone . » 157,50
115. Mei in Filippon Lina fu Eugenio . » 157,45
116. Denti Clelia di Giuseppe . » 156 —
117. Pradella Antonio di Angelo . . » 155,75
118. Mormile Mario fu Corradino » 155,75
119. Zanovello Ida fu Angelo in Charlemont » 155,50
120. Cirillo Rosa fu Leone » 154,83
121. D'Alì Anna di Baldassarre . » 154,33
122. Pescatore Giovanna di Leopoldo » 153,91
123. Giannattasio Panno Gemma fu Giorgio » 153,35
124. Di Cristofalo Maria Stella fu Vincenzo » 152,50
125. Borgognoni Marcella di Agostino . » 151,30
126. Olivetti Renata di Guido . . » 150,50
127. Ghisellini Raffaele fu Emilio . » 150 —
128. Giovanniello Clara fu Giuseppe . » 148,33
129. Siepi Adriana di Sanzio . » 146,66
130. Cannamela Nunzia di Luigi » 145,33
131. Cannistraci Letteria fu Francesco » 145 —
132. Garrone in Nicoletti Anna fu Francesco » 144,83
133. Balboni Diana in Cardelli fu Luigi . » 144,50
134. Rossi Irpino di Michele . . » 144,33
135. Ugolini Cornelia fu Giuseppe . . » 142,25
136. Fortunato Luisa di Michele . . » 141,25
137. Loprete Maria fu Francesco . . . » 141 —
138. Bronzetti Lelia di Giuseppe . . » 139,25
139. Giusti Paolina fu Nicola . . » 138 —
140. Baccaro Antonietta fu Ambrogio . » 137,41
141. Falvella Elvira fu Michele . » 136,35
142. Cuttica Vittoria fu Federico » 134 —
143. Collina Buonopane Carolina di Nicola » 133,375
144. Massa Bianca di Alfredo . » 133,29
145. D'Agostino Pia di Fortunato » 132,83
146. De Riso Laura in Mayer fu Edgardo . » 132,58
147. Rinaldi Anna di Carlo . . . » 131,25
148. Flsncher Maria di Enrico . . . » 129,48
149. Terenzani Dina fu Enrico . . . » 129 —
150. Sardella Leda fu Ernesto . . . » 129 —
151. Sorrentino Ida fu Paolo . . . » 127,60
152. Rigutti Elda di Arturo . . » 127,25
153. Elia Giovanna di Guido Luciano . . » 126,38
154. Anselmi Anita di Nino . . » 123,125
155. Zevi Volterra Paola di Alfredo . » 119 —
156. Cipriani in Barone Astena fu Alfonso » 118,66
157. Vitiello Filippo di Giuseppe . . » 116,50
158. Sani Luciano di Umberto (invalido di guerra) . . » 116 —
159. Albanese Francesco di Nicola . » 116 —
160. Faccioli Angelo fu Luigi . » 115,75
161. Nibbi in Angelini Paroli Clara fu Icilio » 115,75
162. Balassone Loreto Ant. fu Michele (invalido di guerra) . . punti 114,50
163. Carpentieri Giulia fu Alfonso . . . » 112,20
164. Natale Francesco Saverio fu Giovanni . » 108,25
165. Catalano Maria Rosa di Michele . . » 108 —
166. Dragone Lorenzo fu Luigi . . . » 105,75
167. Sarluca Elena fu Finizio . . . » 105,50
168. Besenval Emma di Costante . . . » 105,50
169. Materazzo Gaetana di Lorenzo . . . » 105 —
170. Corigliano Pasquale di Gesuele . . » 105 —
171. Solari Fabio di Ferdinando (invalido di guerra . . . » 103,375
172. Lutri Corrado fu Giuseppe . . » 102,75
173. De Socchieri Silvio di Edgardo . . » 102,75
174. Manetto Salvatore di Sebastiano . . » 101,50
175. Vitale in Greco Dora di Eugenio . . » 100,625
176. Bocci Erminia di Giuseppe . . » 100,25
177. Battisti in Bartoloni Elena di Candido » 98 —
178. Micciulla in Spicuglia Maria di Sebastiano . » 98
179. Donati Eda di Achille . . » 98 —
180. Invernizzi Emilia fu Giovanni . . . » 96,81
181. Astolfi Elisa fu Paolo . . . . » 96,50
182. Napolitano Elena di Nicola . . » 96,50
183. Magnani Caterina fu Bernardo . . » 96,50
184. Calvo Giuseppe fu Carmelo . . » 95,25
185. Garrisi Elda fu Giovanni in Soller . » 94,50
186. Paterni Alessandra fu Alessandro » 94,50
187. Turi Elisabetta fu Francesco » 94,25
188. Fontanot Bartoli Giuseppina fu Giuseppe » 94 —
189. Falcone Maria di Michele » 94 —
190. Di Capizzi Alberto di Giuseppe . » 93,75
191. Cagliano in Cassari Marietta fu Francesco » 93,625
192. Finocchiara Antonio di Filippo » 93,50
193. Frontaloni Wanda fu Antonio » 93,25
194. Vaucheri Teresa fu Pietro » 93 —
195. Mazzaggio in Becchio Iole di Vincenzo » 92,50
196. Tomei Margherita di Umberto » 92,50
197. Nicosia Carlo fu Giovanni » 91,50
198. Casapollo Rosa in Bisignani fu Nicola » 91,50
199. Embreti Gialloreti Lida fu Umberto » 91,25
200. Matarazzo Raffaella di Antonio . » 90 —
201. Corso Giuseppe fu Francesco . » 89,50
202. Giuliano Rocco di Domenicangelo . » 89,50
203. Galleni Maria Vittoria fu Pietro . » 89 —
204. Pantanella Michele fu Vincenzo . . » 88,25
205. Iannuzzi Armida di Arturo . » 88 —
206. Cacioppo Maria Aurelia fu Salvatore » 87 —
207. Clara in Signorino Adele fu Federico » 87 —
208. Dainotto Giovanni fu Angelo » 86,75
209. Pizzolorusso in Salerno Iole fu Francesco » 86,625
210. Cassano Nerina di Luigi » 86,625
211. Amagliani Giuseppe di Gaspare . . » 86,50
212. Genovese Pietro fu Antonino . » 86,50
213. Gronda Annamaria fu Vittorio » 86,50
214. Cavallaro Francesco di Isidoro » 85,75
215. Azzarri Nerina di Torello . » 85,50
216. Giannini Iole di Gennaro » 85,25
217. Sottile Giuseppe Antonio di Salvatore (inv. guerra) » 84,75
218. Coacci Romilda fu Ruggero . . . » 84,50
219. Ricci Maria Vera di Antonio » 84,50
220. Pittari Carmela di Pietro » 84,50
221. Fontanot in Bertini Ildegarda fu Giuseppe » 84,25
222. Bonadonna Gladys di Alfredo » 84,06
223. Gasdia Maria di Francesco . » 83,75
224. Miceli Giovanni di Vincenzo . » 83,56
225. Casinghini Giovanna fu Luigi . . » 83,50
226. Cusimano Angelo di Michele . . » 83,25
227. Stuparich Letizia fu Luca . . » 83 —
228. Tafuri Eugenia fu Luigi . » 82,31
229. Cianci Francesco di Nicola » 82 —
230. Villata ved. Burazzi Iris di Giovanni » 81,75
231. Carinelli Vittorio fu Vittorio » 81,50
232. Menconi Romualdo di Lino » 81,50
233. Del Fabbro Laura fu Rodolfo » 81,25
234. Cuomo Bianca Maria fu Giovanni » 81 —
235. Tiezzi in Sappino Vittorina di Antonio » 81 —
236. Scattone Nicoletta di Michele » 81 —
237. Paccosi Filelfo di Domenico » 80,50
238. Barosso Fernanda in Mibelli di Battista » 80,50
239. Maugeri Concetta di Luciano . . . » 80 —

240. Vernoni Giocondo di Amilcare . punti 79,50
241. Aloi Dina di Antonio » 79,50
242. La Porta Teresa ved. Brusa di Euclide » 79,25
243. Garaldi Clelia di Girolamo » 79 —
244. Caretta Concetta di Raffaele » 79 —
245. Tacconi Maria di Pietro » 78,75
246. Accini Lidia fu Federico » 78,50
247. Bellanca Vincenza fu Michele » 78,50
248. Lombardo Antonio di Leonardo » 78,25
249. Ricevuto Enrico fu Damiano » 78 —
250. Puzzo in Maladino Vincenza di Carmelo » 78 —
251. Rocco Maria Luisa fu Giorgio » 78 —
252. Tannaro Maria fu Raffaele » 77,75
253. Gullotta Francesco di Vincenzo » 77,25
254. Cannata Giuseppe di Ignazio » 77,25
255. Operti Olga di Candido » 77,125
256. Caliento Ida fu Ernesto » 77 —
257. Ronga Maria di Alfredo » 77 —
258. Tango Giulia di Felice » 76,75
259. Ferlinghetti Amalia Mary fu Battista » 76,75
260. Piga Vittorio Ettore di Salvatore » 76,75
261. Bianchini Rachele di Vincenzo » 76,50
262. Cardaci Concetta di Vito » 76,375
263. Da Rin Betta Giovanni Pietro fu Vittore » 76,25
264. Bolzoni ved. Cuzzoni Anna di Mario » 76 —
265. Calò Saverio di Giuseppe » 75,50
266. Cozza Raimondo Alfredo di Francesco » 75,25
267. Bafile in Petroncelli Giovanna di Ubaldo » 75,25
268. Bussola Carla di Luigi » 75,25
269. Bassignano Virgilia di Silvio » 75 —
270. Marziani Elda fu Mario » 75 —
271. Castelli Guzzi Carolina fu Iginio » 74,75
272. Guida Antonio fu Saverio » 74,50
273. Impallomeni Nicola fu Emanuele » 74,25
274. Orsi Antonia di Salvatore » 74,25
275. Ricciardi Iole di Ferdinando » 74 —
276. Le Rose Elena di Federico Guglielmo » 73,50
277. Tovazzi Argia fu Enrico » 73,25
278. Pedretti Luigia Giuseppina di Angelo Carlo » 73 —
279. Signorelli Salvatore fu Antonino » 73 —
280. Barbieri Ida fu Angelo » 72,75
281. Furnari Candida di Michele » 72,75
282. Vinci De Marco Clara di Antonino » 72,50
283. Cinelli Gabriella di Vincenzo » 72,50
284. De Crescenzo Adalgisa fu Giuseppe » 72,25
285. Lo Storto Olga di Francesco » 71,50
286. Ragghianti Maria Teresa fu Lorenzo » 71,50
287. Achilli Angelo fu Giovanni » 71,50
288. Finavera Licia di Antonio » 71,50
289. Pennisi Antonio di Vincenzo » 71,50
290. Brugiapaglia Bruna fu Ernesto » 71,50
291. Drago D'Angelo Maria fu Antonino » 71,25
292. Valente Carolina di Giuseppe » 71,25
293. Accardo Giuseppe di Pietro » 71 —
294. Spadoni Ripa Silvia fu Domenico » 71 —
295. Incrapera Nicolò di Giuseppe Salvatore » 70,50
296. Bruni Ermelinda di Valentino » 70,25
297. Santomassimo Virginia fu Antonio » 69,75
298. Innace Vera fu Gaetano » 69,75
299. Tirelli Pia di Alfredo » 69,58
300. Fantone Clorinda di Giuseppe » 69,50
301. Ponzone Olga di Evasio » 69,50
302. Pandozy Arturo fu Arturo » 69,25
303. Vicari Liborio di Giuseppe » 69 —
304. Brigante Antonietta di Giorgio » 68,75
305. Bianchi Mirto Trento di Antonio » 68,75
306. Salvadori Francesco di Pietro » 68,75
307. Somenzi Giuseppe di Eugenio Ernesto » 68,50
308. Rocca Piera fu Giovan Battista » 68 —
309. Paccosi Filelfo di Domenico » 68 —
310. De Pace Francesco fu Giovanni » 67,75
311. La Nendola Maurizio fu Luigi » 67,75
312. Livoli Salvatore di Francesco » 67,75
313. Tinti Antonietta di Odoardo » 67,75
314. Piras Renato di Umberto » 67,75
315. Biagioni Ugo fu Giovanni » 67,50
316. Massicci Silvia di Giuseppe » 67,50
317. Parisi Vincenzo di Vincenzo » 67,50
318. Parrino Aldo fu Calogero » 67,375
319. Costa Franca fu Luigi » 67 —
320. Spetrino Lidia fu Francesco Gustavo » 67 —
321. Mazzella di Bosco Antonio di Raffaele » 66,75
322. Morelli Maria di Attilio punti 66.75
323. Detassis Ernesto di Augusto » 66,375
324. Ciccarelli Felicia di Antonio » 66,25
325. Cavalli Matilde fu Noè » 66 —
326. Ravenda Marcella di Carmelo » 65,50
327. Leonardi Remo fu Giuseppe » 65,50
328. Valpiani Anna fu Pietro » 65 —
329. Sottile Annetta di Salvatore » 64,375
330. Rizzo Giovanni fu Antonio (invalido di guerra) » 63,75
331. Minafò Manganaro Maria di Giuseppe » 63,50
332. Barnabà Vincenzo di Vincenzo » 63,50
333. La Ricca Ina in Lambardi di Paolo » 63,50
334. Guglielmino Ersilia di Domenico » 63,50
335. Quaranta Rossi Anna fu Marino » 63,25
336. Cosulich Luisa fu Amerigo » 62,75
337. Neri Biagioli Marcella di Catullo » 62,75
338. Crima Elisa di Gioacchino » 62,50
339. Romano Carla di Francesco » 62,25
340. Bonfiglio Elvira in Nuccio fu Emanuele » 62,25
341. Manicagli Bertolotti Giuliana di Luigi » 61,50
342. Argenio Amelia di Ernesto » 61,50
343. Oprandi Maria Teresa di Giuseppe » 61,25
344. Sansoni Antonio di Raffaele » 61 —
345. Grillenzoni Enrica fu Rio » 60,50
346. Bocchieri Salvatori di Emanuele » 60,50
347. Cocari Dagmar fu Vitaliano » 60 —
348. Di Salvo Giuseppe di Manlio » 60 —
349. Nicotra Angelo di Innocenzio » 59,50
350. Garzieri Emilia in Taccani fu Giovanni » 59,50
351. Lambardi Nello fu Silvestro Giovanni » 59,50
352. Coltro Carla di Virgilio » 59,25
353. Lancia Giuseppe fu Antonio » 59,25
354. Dominelli Donatella di Gaudenzio » 58,625
355. D'Ercole Flavio di Silvino » 58,57
356. Balduzzi Olga fu Giuseppe » 58,50
357. Ferri Alfonso di Angelo (inv. guerra) » 58,50
358. Pisotti Ester in Nicolosi di Giuseppe » 58,25
359. Corsi Angela di Ugo » 58,25
360. Buonvino Michele di Nicola » 58 —
361. Pulli Giuseppina fu Eugenio » 57,75
362. Guelfi Adele fu Zeffiro » 57,75
363. Gerolimich Federica fu Candido » 57,50
364. Murgolo Michele di Nicola » 57,25
365. Azzini Tranquilla fu Arsenio » 57 —
366. Bartoli Francesca di Francesco » 57 —
367. Tron Silvana di Samuele » 56,75
368. Serra Angela in De Biasio di Luigi » 56,50
369. Oprandi Luigina in Cantù di Giuseppe » 56,50
370. De Lucia Alfredo di Sebastiano » 56,25
371. Davy Italia di Rosolino » 56 —
372. Bongiovanni Teresa fu Carmelo » 56 —
373. Pacci Elvira di Raffaele » 56 —
374. Tron Lilia di Samuele » 56 —
375. Caprini Anna Maria di Paolo » 55,50
376. De Bellis Anna fu Michele » 55,50
377. Ramella Bruno di Angelo » 55,25
378. Minervini Angela in Fiorese fu Ignazio » 55,125
379. Barone Giovanna in La Fauci fu Biagio » 55 —
380. Giudice Amalia di Gaetano » 55 —
381. Albonetti Maria Luisa fu Enea » 54,75
382. Tiribelli Renato fu Cesare » 54,25
383. Inforte Ada fu Federico » 54 —
384. Tortora Virginia fu Giuseppe » 54 —
385. Folinea Anna Maria di Mario » 53,50
386. Bosci Eugenia di Eugenio » 53,50
387. Boccini Albino di Giovanni (inv. guerra) » 53,50
388. Avalle Mirella di Felice Emanuele » 53,50
389. Savoia Irma di Avanti » 52,75
390. Gasparini Milani Maria di Enrico » 52,75
391. Granvillano Rosario di Rocco » 52,75
392. Sciacca Vito di Paolo » 52,375
393. Lopes Carbone Claudia di Giovanni » 52,25
394. Sansone Giulia di Raffaele » 52,25
395. Biasco Laura in Del Giudice di Attilio » 51,75
396. D'Anna Giuseppe di Rosolino » 51,50
397. Garello Anna in Vullo di Cesare » 51 —
398. Moi Bruno fu Emanuele » 51 —
399. Morizio Michele di Raffaele » 51 —
400. Nicolò Carmela fu Giovanni » 51 —
401. Cipriani Aida fu Ernesto » 50,75
402. Alberti Antonio Bruno fu Giuseppe (inv. guerra) » 50,50

403.	Cosenza Maria di Vincenzo	punti	50,25
404.	Castiello D'Antonio Maria di Agostino	»	50 —
405.	Bragoni Solange di Nello	»	49,75
406.	Ambrosetti Angela in Carnaggia fu Paolo	»	49,74
407.	Urciuoli Ada di Aurelio	»	48,75
408.	Landi Guido fu Salvatore	»	46,50
409.	Morelli Bianca di Pietro	»	46,25
410.	Donato Gaetano di Saverio	»	45,50
411.	Arcari Roberta di Fermo	»	45,25
412.	Pizzarelli Adele in Gandini fu Afro	»	44,75
413.	Cusmano Antonietta fu Antonino	»	44,75
414.	De Marco Francesco di Nicolò	»	44,75
415	Ciamillo Vincenzo fu Pasquale	»	44,50
416.	Zamboni Miranda fu Teodoro	»	44,50
417.	Palazzo.Pace Rosa di Nicola	»	44 —
418.	Parmigiani Giovanni fu Filippo	»	43,75
419.	Gangemi Domenico di Pietro	»	43,75
420.	Della Nave Vela di Navino	»	43,75
421.	Barbato Michele di Vincenzo	»	43,75
422.	Nardaro Alfredo di Pasquale	»	42,75
423.	Zarbano Agliano Maria fu Alfio	»	42,50
424.	Grignano Filippo di Giuseppe	»	42,25
425.	Durante Maria Teresa fu Raffaele	»	42,25
426.	Rastelli Antonietta di Matteo	»	41,75
427.	Giannoni Bruna di Giuseppe	»	41,50
428.	Vecchio Antonino di Pietro	»	41 —
429.	Crapanzano Anna fu Celestino	»	40,75
430.	Torrielli Francesco fu Giovanni	»	39,50
431.	Quartarone Vittorino	»	39,50
432	Ferrari Carlo fu Candido	»	39,25
433.	Nuzzolo Ferdinando fu Cosimo	»	38,50
434.	Fracassi Fausta fu Francesco	»	37,50
435.	Greco Angelina fu Paolo	»	35,75
436.	Billotta Nicolò di Innocenzo (inv. guerra)	»	34 —
437.	Xausa Ernesto di Bortolo	»	33,25
438.	Rapicavoli Gesualdo di Antonio (invalido di guerra)	»	32 —
439.	Resentera Carmen di Ernesto Quintino.	»	31,25
440.	Battipaglia Italia di Carmine	»	30,25

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1952
Registro n. 25, *foglio n.* 378. — BARONE

(3164)

PREFETTURA DI FORLI'

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vancanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Visto la lettera in data 25 giugno 1952 del sindaco di Santarcangelo di Romagna con cui si comunica che il dott. Flamigni Guido è decaduto dalla nomina a titolare della condotta di Canonica-Ciola-Montalbano per non avere assunto servizio nel termine assegnatogli dall'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il cadidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunciatario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Landi Corrado Lando è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Canonica-Ciola-Montalbano del comune di Sant'Arcangelo di Romagna.

Forlì, addì 5 luglio 1952

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vancanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Visto il telegramma in data 2 luglio 1952 del sindaco di Modigliana con cui si comunica che il dott. Emmi Antonio ha rinunciato alla nomina a titolare della prima condotta di quel Comune;

Ritenuto, pertanto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il cadidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunciatario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Celli Sergio è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Modigliana, prima condotta.

Forlì, addì 7 luglio 1952

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vancanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Visto il telegramma in data 5 corrente col quale il sindaco di Coriano rende noto la rinuncia alla condotta medica di Coriano Mulazzano da parte del dott Maestri Domenico;

Ritenuto, pertanto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il cadidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunciatario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Palamidessi Carlo è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Coriano Mulazzano.

Forlì, addì 8 luglio 1952

Il prefetto: QUERCI

(3339)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.